

Estratto dalle Norme di Attuazione del PTCP vigente, riferito alla Difesa del suolo

... OMISSIS

Art. 21 - Sistemi ed elementi di particolare rilevanza geomorfologica

1. Le Tavole 2 individuano gli orli di terrazzo, le creste di morena e i crinali, quali sistemi di particolare rilevanza geomorfologica nel contesto paesaggistico provinciale.
2. Oltre ai macro obiettivi di cui all'art.3 e agli obiettivi specifici per la tutela e la valorizzazione del paesaggio di cui all'art.17, il PTCP definisce, quale ulteriore obiettivo, la conservazione e la tutela dei caratteri morfologici e connotativi del territorio e la prevenzione di situazioni di potenziale rischio idrogeologico.
3. Per i sistemi e gli elementi di particolare rilevanza geomorfologica valgono i seguenti indirizzi e prescrizioni:

Indirizzi:

- a) Rispettare, negli interventi di trasformazione urbanistica e infrastrutturale, la struttura geomorfologica dei luoghi con particolare attenzione agli elementi di maggior rilievo quali solchi vallivi, paleoalvei, scarpate morfologiche, dossi morenici;

Prescrizioni:

- a) Non consentire, rispetto agli orli di terrazzo, interventi infrastrutturali e di nuova edificazione per una fascia sul ripiano terrazzato e per una fascia sul ripiano sottostante a partire rispettivamente dall'orlo della scarpata e dal piede della stessa; l'estensione delle suddette fasce è pari all'altezza della scarpata e comunque non inferiore all'altezza del manufatto in progetto;
 - b) Vietare l'edificazione sul culmine dei crinali, consentire invece l'edificazione sui fianchi dei crinali purché l'altezza dei manufatti in progetto non superi la quota di culmine del crinale stesso.
4. Il Comune, nei propri atti di pianificazione e in particolare nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT, verifica, aggiorna e disciplina gli elementi geomorfologici di cui alle Tavole 2 del PTCP. Inoltre attribuisce un'adeguata classe di fattibilità geologica secondo i criteri della DGR 28 maggio 2008 - n.8/7374 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 22 - Geositi

1. Le Tavole 2 e 5 del PTCP individuano i geositi, porzioni di territorio di particolare importanza geologica, specificatamente rappresentativa e testimoniale di processi geologici o geomorfologici.
2. Oltre ai macro obiettivi di cui all'art.3 e agli obiettivi specifici per la tutela e la valorizzazione del paesaggio di cui all'art.17, il PTCP definisce, quali ulteriori obiettivi, la tutela, la conservazione e valorizzazione dei geositi quali elementi per la conoscenza della storia della Terra, e supporto per la biodiversità e il mantenimento dell'integrità degli ecosistemi.
3. Per i geositi valgono i seguenti indirizzi e prescrizioni:

Indirizzi:

- a) Promuovere interventi per la tutela, la fruizione pubblica e la valorizzazione museale e didattica dei geositi, con particolare riferimento a quelli di interesse geologico-stratigrafico.

Prescrizioni:

- a) Per i geositi di prevalente interesse geomorfologico e idrogeologico: vietare ogni alterazione che possa compromettere l'integrità e la riconoscibilità dei geositi, compresi sbancamenti e movimenti di terra che modifichino in modo permanente l'assetto geomorfologico delle aree su cui essi insistono.

b) Per i geositi di prevalente interesse geologico-stratigrafico: consentire l'accesso libero ai geositi, fatti salvi i diritti dei proprietari dei fondi in cui ricadono i siti e fatte salve restrizioni specifiche della fruizione ai fini di salvaguardia del sito.

4. Il Comune, nei propri atti di pianificazione e in particolare nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT:

- a) verifica e integra a scala di maggior dettaglio i geositi di cui alle Tavole 2 del PTCP;
- b) individua e segnala la presenza di eventuali ulteriori geositi di interesse locale, secondo la tipizzazione regionale;
- c) attribuisce ai geositi un'adeguata classe di fattibilità geologica, secondo i criteri della DGR 28 maggio 2008 - n.8/7374 e successive modifiche e integrazioni;
- d) sottopone i geositi a specifica disciplina di tutela, in coerenza con il presente articolo;
- e) individua le visuali e vieta l'introduzione di elementi di interferenza visuale con il geosito;
- f) prevede la redazione di specifici studi di intervisibilità in relazione a interventi potenzialmente in grado di alterare la percezione del geosito stesso.

... OMISSIS

Art. 24 - Corsi d'acqua

1. Il PTCP individua alla Tavola 7 i corsi d'acqua evidenziando i corpi idrici significativi individuati nel Piano di Gestione di Distretto Idrografico del fiume Po (PdGPO) e alla Tavola 2 i corsi d'acqua aventi rilevanza paesistica. Il PTCP riporta inoltre in un apposito Elenco, parte integrante della presente normativa di piano, i principali corsi d'acqua con caratteristiche prevalentemente naturali e quelli sottoposti a vincolo paesistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 42/2004 integrati con i tratti del reticolo principale conformemente alla DGR 25 gennaio 2002, n. VII/7868, alla DGR 1 agosto 2003, n. 7/13950 e alla DGR 1 ottobre 2008 n.8/8127.

2. Oltre ai macro obiettivi di cui all'art. 3 e agli obiettivi specifici per la tutela e la valorizzazione del paesaggio di cui all'art. 17, il PTCP definisce i seguenti ulteriori obiettivi:

- a) Tutelare e riqualificare i corsi d'acqua migliorandone i caratteri di naturalità e salvaguardandone le connotazioni vegetazionali e geomorfologiche;
- b) Favorire il naturale evolversi dei fenomeni di dinamica fluviale e degli ecosistemi;
- c) Migliorare la capacità di laminazione delle piene e di autodepurazione delle acque;
- c bis) Concorrere, in coerenza con il PTUA, al recupero e alla salvaguardia delle caratteristiche ambientali delle fasce di pertinenza fluviale;
- d) Migliorare la qualità paesistico-ambientale e la fruibilità dei luoghi.

3. Per i corsi d'acqua valgono i seguenti indirizzi e prescrizioni, da coordinare con le indicazioni delle Nda del PAI vigente:

Indirizzi:

- a) Progettare gli interventi urbanistici e infrastrutturali che interferiscono con il corso d'acqua armonizzandoli con i suoi tratti idrografici;
- b) Negli interventi di difesa del suolo e di regimazione idraulica utilizzare soluzioni che coniughino la prevenzione del rischio idraulico con la riqualificazione paesistico-ambientale, garantendo l'attuazione del progetto di rete ecologica provinciale;
- c) Realizzare le vasche di laminazione delle piene fluviali e i canali di by-pass per il rallentamento dei colmi di piena fluviale, con aspetto naturaliforme, creando un contesto golenale con funzioni ecologico-ambientali;

Prescrizioni:

- a) Utilizzare tecniche di ingegneria naturalistica negli interventi di difesa del suolo e regimazione idraulica, fatta salva la loro inapplicabilità, anche con riferimento al Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientali;

- b) Sostituire, qualora ammalorate, le opere di difesa del suolo in calcestruzzo, muratura, scogliera o prismata realizzate sui corsi d'acqua naturali e prive di valore storico-paesistico operando secondo quanto indicato alla lettera precedente;
- c) Rimuovere le tombinature esistenti sui corsi d'acqua ripristinando, ove possibile, le sezioni di deflusso a cielo aperto;

4. Il Comune, nei propri atti di pianificazione:

- a) verifica e integra a scala di maggior dettaglio le indicazioni relative all'individuazione dei corsi d'acqua di cui alla Tavola 7 del PTCP, articolando le specifiche tutele alla scala locale e assicurando efficaci strumenti di controllo della relativa attuazione e delle eventuali trasformazioni;
- b) individua il reticolo idrico minore secondo quanto disposto dalle DGR 25 gennaio 2002 n.7/7868, DGR 1 agosto 2003, n. 7/13950, DGR 1 ottobre 2008 n.8/8127 e s.m.i.
- c) attribuisce alle aree adiacenti ai corsi d'acqua per le attività di difesa e di Polizia Idraulica adeguata classificazione di fattibilità geologica sulla base dei criteri regionali (DGR 28 maggio 2008 n.8/7374). In assenza di uno studio sul reticolo idrico minore ufficialmente approvato dal Comune a seguito della validazione regionale, lungo tutti i corsi d'acqua valgono comunque le disposizioni del RD 25 luglio 1904 n.523.

... OMISSIS

Capo II - Difesa del suolo

Art. 36 - Obiettivi per la difesa del suolo

1. Il PTCP disciplina al presente capo le norme in materia di prevenzione di rischi geologici, idrogeologici e sismici, recependo le finalità di cui al Dlgs 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, svolgendo specifici approfondimenti conoscitivi e individuando le disposizioni per orientare in modo sostenibile le scelte progettuali.
2. Oltre ai macro-obiettivi di cui all'art.3, il PTCP definisce i seguenti obiettivi specifici:
 - a) Prevenire il rischio idrogeologico e sismico, stabilizzare e consolidare i terreni;
 - b) Ripristinare gli equilibri idrogeologici e ambientali, tutelare e valorizzare gli elementi geologici e geomorfologici del territorio provinciale;
 - c) Tutelare, risanare e valorizzare le risorse idriche superficiali e sotterranee ed i relativi ambiti al fine di impedire ogni forma impropria di utilizzo e trasformazione e per prevenire e ridurre l'inquinamento e ripristinare e mantenerne la capacità naturale di auto depurazione;
 - d) Migliorare la qualità dei suoli e prevenire i fenomeni di contaminazione, promuovendo altresì la bonifica dei suoli contaminati;
 - e) Limitare e razionalizzare l'apertura di nuovi poli estrattivi evitando il prelievo in acqua, garantire la loro migliore integrazione nel contesto locale e recuperare i poli dismessi.
3. Il Comune redige lo studio geologico di supporto ai propri atti di pianificazione, secondo i criteri della DGR 8/7374 del 28/05/2008, che deve comprendere l'analisi della sismicità del territorio di cui al DM 14/01/2008, accompagnata da una verifica geologico-geotecnica che attesti l'insussistenza di fenomeni di dissesto e instabilità pregressi e in atto.

Art. 37 - Ambiti a rischio idrogeologico

1. Il PTCP individua alla Tavola 7 gli Ambiti a rischio idrogeologico costituiti dagli ambiti in cui si possa verificare un dissesto idrogeologico. Il PTCP riporta le fasce fluviali del PAI (Fascia A, Fascia B, Fascia C, Fascia Bpr), le Zone I e le Zone B-PR, le Aree a Vincolo Idrogeologico, recependo i contenuti del PAI vigente e le relative disposizioni. Individua altresì le Aree con potenziale dissesto e comprende, a titolo ricognitivo, il Repertorio delle aree di esondazione.
2. Oltre ai macro-obiettivi di cui all'art.3 ed agli obiettivi di cui all'art.36, costituiscono ulteriori obiettivi per gli Ambiti a rischio idrogeologico:

a) Non aumentare il rischio idrogeologico, promuovere interventi di consolidamento e sistemazione, salvaguardare gli elementi geomorfologici di cui all'art.21 e tutelare la risorsa idrica sotterranea da eventuali contaminazioni;

b) Concorrere alla funzione di laminazione delle piene fluviali, anche mediante recupero delle cave o delle aree urbanizzate, rispettando i valori paesistico-ambientali del contesto fluviale.

3. Per gli Ambiti a rischio idrogeologico valgono i seguenti indirizzi:

a) Favorire gli interventi di forestazione nelle Aree a vincolo idrogeologico individuate alla Tavola 7, secondo le norme di attuazione del PAI;

b) Non introdurre trasformazioni urbanistiche o infrastrutturali negli Ambiti golenali individuati alla Tavola 7 che aumentino il rischio idrogeologico;

c) Realizzare interventi di messa in sicurezza e consolidamento delle Aree con potenziale dissesto individuate alla Tavola 7. Le relative disposizioni andranno riferite alla specifica regolamentazione del PAI e a quella regionale di cui alla DGR 28/05/2008 n. 8/7374;

d) Evitare l'edificazione negli ambiti riportati nel Repertorio delle Aree di esondazione di cui al comma 1, ovvero, in caso di trasformazione urbanistica o infrastrutturale, fatte salve le specifiche prescrizioni attribuite dalla classificazione di fattibilità geologica dello strumento urbanistico, verificare il grado di rischio e introdurre opportuni accorgimenti per prevenirlo, in coerenza con le disposizioni dell'art.24;

e) Non modificare l'assetto morfologico dei luoghi nella conduzione delle attività agricole, fatti salvi gli interventi strettamente necessari ai fini irrigui.

4. Il Comune, nei propri atti di pianificazione e in particolare nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT:

a) predisporre e aggiorna idonea documentazione con delimitazione cartografica su CTR scala 1:10.000, di ogni evento calamitoso occorso, legato sia alle dinamiche fluviali sia a quelle di tipo geomorfologico, quali ad esempio smottamenti e frane;

b) recepisce i contenuti del PAI vigente, mediante l'individuazione cartografica delle fasce fluviali (Fascia A, Fascia B, Fascia C, Fascia Bpr) e delle aree a rischio idrogeologico (Zona I, Zona Bpr), nonché il recepimento nelle norme geologiche di piano delle relative disposizioni di cui in particolare gli articoli 1, 29, 30, 31, 32, 38, 38 bis, 39, 41, e quelli del Titolo IV delle relative norme di attuazione, come indicato dalla DGR 28 maggio 2008 n. 8/7374 e s.m.i.;

c) attribuisce agli ambiti individuati dal Repertorio delle aree di esondazione ed agli Ambiti golenali dei quali al comma 1, adeguata classificazione di fattibilità geologica sulla base dei criteri regionali. Per gli Ambiti golenali deve essere indicato il grado di rischio presente e quello derivato da eventuali trasformazioni urbanistiche e infrastrutturali e dall'aumento di intensità dei fenomeni meteorici estremi;

d) recepisce gli "Studi di Fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d'acqua" elaborati dall'Autorità di Bacino del fiume Po al fine di elaborare opportuni approfondimenti utili per prevenire il rischio idrogeologico;

e) individua le infrastrutture e i manufatti ricadenti in Aree soggette a rischio idrogeologico o che costituiscano elemento di rischio. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma 5 della legge 267/1998 e ai sensi dell'articolo 18 bis del PAI, previa intesa con gli enti sovraordinati, i Comuni ne promuovono la delocalizzazione;

f) individua, verifica ed integra alla scala di maggior dettaglio le informazioni ed i dati, con riferimento all'aggiornamento delle banche dati di Autorità di Bacino del fiume Po, Regione Lombardia e Provincia di Milano.

Art. 38 - Ciclo delle acque

1. Il PTCP individua alla Tavola 7 i macrosistemi idrogeologici componenti il ciclo delle acque, inteso come interazione dinamica tra acque superficiali, sotterranee e l'atmosfera.

2. Oltre ai macro-obiettivi di cui all'art.3 ed agli obiettivi di cui all'art.36, costituiscono ulteriori obiettivi per il ciclo delle acque:

- a) Prevedere soluzioni progettuali che regolino il deflusso dei drenaggi urbani verso i corsi d'acqua, anche individuando aree in grado di fermare temporaneamente le acque nei periodi di crisi e bacini multifunzionali fitodepuranti;
- b) Prevedere, ove possibile negli impianti di depurazione di progetto, l'adozione del trattamento terziario e di processi di fitodepurazione o di lagunaggio;
- c) Promuovere il risparmio idrico, la distinzione delle reti di distribuzione in acque di alto e basso livello qualitativo e interventi di riciclo e riutilizzo delle acque meteoriche nei nuovi insediamenti.
- d) Promuovere l'integrazione tra pianificazione territoriale e pianificazione dei servizi idrici, di fognatura e depurazione.

3. Per il ciclo delle acque, valgono i seguenti indirizzi:

- a) Favorire, negli Ambiti di ricarica prevalente della falda e negli Ambiti di influenza del canale Villoresi di cui alla Tavola 7, l'immissione delle acque meteoriche sul suolo e nei primi strati del sottosuolo, evitando condizioni di inquinamento o di veicolazione di sostanze inquinanti verso le falde. Nelle eventuali trasformazioni urbanistiche e infrastrutturali è necessario favorire l'infiltrazione e l'invaso temporaneo diffuso delle precipitazioni meteoriche al fine di non causare condizioni di sovraccarico nella rete di drenaggio, in coerenza anche con le disposizioni del PAI e del PTUA;
- b) Negli Ambiti di rigenerazione prevalente della risorsa idrica di cui alla Tavola 7, favorire l'immissione delle acque meteoriche nel reticolo idrico superficiale. Nelle eventuali trasformazioni urbanistiche e infrastrutturali è necessario valutare le alterazioni al regime delle acque sotterranee e verificare i relativi effetti anche nelle aree limitrofe, eventualmente introducendo adeguati correttivi al progetto di intervento;
- c) Negli Ambiti degli acquiferi a vulnerabilità molto elevata è necessario approfondire ed evidenziare anche nella relazione geologica del PGT la tematica della permeabilità dei suoli ed introdurre eventuali limitazioni o condizionamenti alle trasformazioni stesse.

4. Il Comune, nei propri atti di pianificazione e in particolare nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT, coerentemente a quanto previsto nella DGR IX/2616 del 30/11/2011 e s.m.i.:

- a) sviluppa un'analisi storica delle oscillazioni piezometriche, al fine di stabilire l'entità delle escursioni minime e massime stagionali della falda;
- b) sviluppa un'analisi dello stato qualitativo delle falde sotterranee, soprattutto di quelle da destinare alle reti di distribuzione di acque di alto e basso livello qualitativo;
- c) sviluppa un'analisi della vulnerabilità degli acquiferi e dei più rilevanti potenziali centri di pericolo per l'inquinamento delle falde, anche in relazione alle specifiche tipologie di contaminanti rinvenute nell'area, e attribuisce ad essa adeguate classi di fattibilità geologica e relative prescrizioni;
- d) relativamente ai opere di captazione a scopo potabile, censisce i Pozzi pubblici, indicati nella Tavola 7 del PTCP, e quelli privati ai sensi della DGR 8/7374 del 2008, riportando l'estensione della zona di rispetto delle captazioni ad uso pubblico come indicata negli atti autorizzativi (deliberazione della Giunta regionale 27 Giugno 1996, n. 15137), evidenziando in particolare gli insediamenti e/o le attività già in essere che risultano incompatibili ai sensi dell'art. 94 del Dlgs n.152/2006 e s.m.i..

5. La Provincia orienta i controlli di propria competenza al fine di contenere gli scarichi abusivi, monitorare le portate dei corpi idrici, anche tramite il coinvolgimento dei comuni, individuare le cause di contaminazione. Al fine di favorire una corretta gestione delle risorse idriche sotterranee, prevede altresì uno specifico Piano di Settore coordinato e coerente con le

valutazioni effettuate nel PTUA e relativi approfondimenti e regolamenti, che ne caratterizzi la vulnerabilità, secondo i seguenti obiettivi:

- a) valutare la vulnerabilità intrinseca degli acquiferi a cui sovrapporre gli elementi di potenziale pericolo di contaminazione;
- b) perimetrare le aree di ricarica delle falde profonde;
- c) eseguire un'analisi storica delle oscillazioni piezometriche di almeno 50 anni;
- d) fornire indirizzi e prescrizioni alle scelte urbanistiche al fine di tutelare gli aspetti qualitativi e quantitativi delle risorse idropotabili. In particolare tali indirizzi riguarderanno la disciplina degli usi del suolo all'interno della zona di rispetto delle opere di captazione a scopo potabile ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- e) diversificare gli usi delle acque sotterranee e ridurre lo sfruttamento delle falde profonde, destinando le acque pregiate ai soli scopi potabili.

Art. 39 - Aree dismesse e aree di bonifica

1. Il PTCP individua alla Tavola 3, le Aree dismesse. Definisce inoltre le Aree in corso di caratterizzazione e/o di bonifica e le Aree con bonifica certificata, quelle per le quali siano state attivate le procedure previste dall'articolo 242 del decreto legislativo 152/06.

2. Per le aree dismesse e di bonifica, valgono i seguenti indirizzi:

- a) Recuperare le aree dismesse e da bonificare, in coerenza con le indicazioni per il contenimento di consumo di suolo e qualificazione delle trasformazioni urbane di cui al titolo IV, parte II;
- b) Verificare la fattibilità e compatibilità degli interventi urbanistici che eventualmente ricadono in tali aree.

3. Il Comune, nei propri atti di pianificazione e in particolare nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT:

- a) verifica e integra a scala di maggior dettaglio, con riferimento all'aggiornamento delle banche dati di Regione Lombardia e Provincia di Milano, le indicazioni relative alle aree dismesse di cui alla Tavola 3 del PTCP e le aree di bonifica;
- b) articola le specifiche tutele, precisando lo stato di attuazione delle procedure di bonifica eventualmente ultimate o ancora in corso e le relative determinazioni assunte, quali le prescrizioni tecniche ed urbanistiche previste nel progetto di bonifica, quelle contenute nel relativo provvedimento di approvazione e quelle indicate nella certificazione provinciale di avvenuta bonifica;
- c) valuta, sulla base di quanto sopra, le classi di fattibilità geologica e destinazioni d'uso per i siti specifici.

Art.40 - Stabilimenti a rischio di incidente rilevante

1. Il PTCP individua alla Tavola 3, gli Stabilimenti classificati a rischio d'incidente rilevante ai sensi della normativa vigente in materia. Il PTCP recepisce, anche attraverso successivi approfondimenti, i disposti di cui al DM.LL.PP. 9 maggio 2001 e s.m.i.

2. Oltre ai macro-obiettivi di cui all'art.3 ed agli obiettivi di cui all'art.36, costituisce ulteriore obiettivo per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante costruire un quadro delle relazioni tra gli stabilimenti stessi, gli elementi territoriali e ambientali vulnerabili e le reti e i nodi infrastrutturali.

3. Alle aree interessate dagli stabilimenti si applicano anche gli indirizzi di cui all'art.75.

4. Il Comune, nei propri atti di pianificazione e in particolare nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT:

- a) individua, indica e aggiorna le informazioni relative alle industrie a rischio d'incidente rilevante presenti sul territorio comunale, approfondendo l'analisi delle relazioni tra gli stabilimenti e gli elementi territoriali e ambientali vulnerabili secondo le vigenti normative in materia, e verificando gli opportuni adempimenti di legge in merito all'analisi del rischio e delle eventuali ricadute esterne, in base alle quali valutare, di conseguenza, adeguate classi di fattibilità geologica e destinazioni d'uso per i siti specifici;
- b) nel disciplinare, ai sensi del D.M. LL.PP. 09/05/2001, le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante, prevede adeguate forme di partecipazione ai procedimenti di competenza comunale, dei Comuni confinanti eventualmente interessati.

Art. 41 - Ambiti di cava

1. Le Tavole 3 e 7 del PTCP individuano gli ambiti di Cava, così come definiti dal vigente Piano Cave Provinciale vigente.
2. Oltre ai macro-obiettivi di cui all'art.3, agli obiettivi di cui all'art.36, e a quanto disposto dall'art.35, costituiscono ulteriori obiettivi per gli ambiti di cava:
 - a) limitare e razionalizzare l'apertura di nuove cave, anche ai fini del contenimento del consumo di suolo;
 - b) tutelare le acque, sia superficiali che sotterranee, da potenziali fenomeni di inquinamento;
 - c) favorire gli interventi di recupero delle cave dismesse, integrandole nel contesto locale, disciplinando adeguatamente l'attività estrattiva.
3. Per gli ambiti di cava, oltre a quanto disposto dall'art.35, valgono i seguenti indirizzi:
 - a) recuperare le cave cessate ricomprese negli ambiti golenali di cui al precedente art.37, favorendo, ove possibile, la laminazione delle piene fluviali;
4. Il Comune, nei propri atti di pianificazione e in particolare nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT:
 - a) individua il perimetro delle cave attive e/o dismesse, in coerenza con il Piano Cave provinciale vigente, evidenziando i siti già recuperati;
 - b) attribuisce agli ambiti estrattivi attivi o pregressi individuati, un'adeguata classe di fattibilità geologica secondo quanto indicato dalla DGR 8/7374 del 2008 e s.m.i.

...OMISSIS

Elenco dei corsi d'acqua (art.24 comma 1)

Adda	(Fiume)
Addetta	(Colatore)
Ambrosina	(Cavo)
Arno	(Colatore)
Arno	(Torrente)
Bozzente	(Torrente)
Cisnara	(Torrente)
Donda	(Roggia)
Gambarera	(Roggia)
Gamberina o Gamberinetta	(Roggia)
Garbogera	(Torrente)
Guisa o Fugone o Merlata	(Torrente)
La Cava	(Torrente)
Lambro	(Fiume)
Lambro Meridionale	(Colatore)
Lura	(Torrente)
Marcianino o Gambarina	(Cavo)
Merlata	(Torrente)
Moione	(Roggia)
Molgora	(Torrente)
Molgorabbia	(Torrente)
Molina	(Roggia)
Muzza	(Canale)
Nirone o Baragge	(Torrente)
Olona	(Fiume)
Pissanegra	(Rio)
Pudiga o Lombra	(Torrente)
Redefossi	(Cavo)
Rile	(Rio)
S. Antonio	(Colatore)
Seveso	(Torrente)
Soncina	(Roggia)
Ticinello o Libasso	(Roggia)
Ticinello o Navigliaccio	(Colatore)
Ticino	(Fiume)
Trobbia o Vareggio	(Torrente)
Valletta	(Torrente)
Vallone	(Rio)
Vettabbia	(Roggia)